DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AL PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311

Art. 20

Retribuzione soggetta a contributo

Con effetto dal 1 gennaio 1961 il contributo complessivo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e al Fondo di integrazione, istituito con decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e' versato cumulativamente dalle aziende all'Istituto nazionale, della previdenza sociale ed e' dovuto sui seguenti elementi retributivi:

a) retribuzione di tabella, comprensiva degli aumenti periodici di anzianita' e della indennita' di contingenza;

b) assegni ad personam quando risultino concessi quale differenza fra la retribuzione mensile precedentemente goduta e quella, stabilita o da successive disposizioni di legge o da accordi nazionali o aziendali;

c) elementi accessori spettanti con continuita' e stabiliti in misura fissa, ancorche' in percentuale della retribuzione per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o da accordi aziendali pubblicati negli albi delle aziende, portati a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) 13ª mensilita';

e) compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria;

f) qualsiasi altro emolumento, che non sia compreso nelle precedenti lettere, tranne:

1) i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di feste, fiere e simili; disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili;

2) i compensi corrisposti per lavoro prestato nelle ricorrenze nazionali ed in altre festivita', per ferie e riposi non goduti;

3) l'indennita' di trasferta, diaria ridotta e pernottamento, per la parte costituente rimborso di spesa (60 per cento);

4) l'indennita', di caropane per la parte non conglobata nella retribuzione di tabella;

5) l'indennita' di concorso pasti per la parte eccedente l'ammontare della indennita' sostitutiva di mensa;

6) gli assegni ad personam, quando abbiano natura diversa da quella indicata alla lettera, b) del presente articolo;

7) le somme corrisposte per rimborso di spesa o per generose elargizioni fatte una volta tanto. Sono da ritenersi generose elargizioni quelle erogate, non per accordi comunque raggiunti fra le direzioni aziendali e il personale, o per costante consuetudine, ma per libera determinazione delle aziende nell'esercizio dei loro poteri di amministrazione. L'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e l'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, sono abrogati.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, non più in vigore dal 1 dicembre 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 830
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-al-pubblici/art-20-retribuzione-soggetta-a-contributo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it